



RIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHE

(art. 13 Bis del Regolamento per le assistenze)

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
30 APRILE 2012

IN PAGAMENTO **DAL 15 GIUGNO 2012**

NON INVIARE VIA FAX

Alla
**CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO**
Via A. Diaz, 26
22100 **COMO**

Il/la sottoscritto/a _____

nato /a il _____ residente a _____ frazione _____

via _____ N. tel. _____/_____

quale erede del lavoratore _____ deceduto il _____

(compilare solo nei caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n° _____

occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:

1) in Provincia di Como o di Lecco presso l'impresa:

2) in Provincia di _____ alle dipendenze dell'impresa _____

_____ con sede a _____

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 13 Bis DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI CONTRATTUALI DI COMO E LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA, INOLTRA DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE CURE FISIOTERAPICHE SOSTENUTE NELL'ANNO 2011

Ai fini della presente richiesta DICHIARA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false, che:

- la documentazione di spesa (fatture o idonea documentazione fiscale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documento originale.

Allega la seguente documentazione:

- n. _____ documenti di spese fisioterapiche, in fotocopia, sostenute nell'anno 2011 dal richiedente la prestazione, per complessivi € _____.

data _____ firma del richiedente _____

Avvertenze

- Spese fisioterapiche interessate:** vengono prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute per **cure fisioterapiche** in quanto le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici, con finalità fisioterapica, sono già incluse nelle prestazioni rimborso per spese sanitarie (art. 13 del regolamento delle assistenze).
- Importo del rimborso:** l'importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al totale delle domande pervenute per tale specifica assistenza non dovrà superare € 7.747,00 e, pertanto, il rimborso verrà erogato a consuntivo e pro-quota con un massimo per singolo lavoratore di € 516,00.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, dell'accordo integrativo provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiaro di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall'impresa quale quota di adesione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dal C.C.N.L.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 2 del regolamento delle assistenze.

Accenso al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.

data _____ firma del lavoratore _____

ASSISTENZE DIVERSE (stralcio del Regolamento)

Art. 1 - DIRITTO

Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:

- a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l'evento assistibile, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a "infortunio sul lavoro";
- b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell'Impresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE

Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.

In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell'ipotesi di rioccupazione in altri settori.

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l'evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso

Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:

- soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 9);
- borse di studio (art. 10);
- contributo per fini di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.

Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura fallimentare.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le Organizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.

Art. 13 Bis - RIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHE

Al lavoratore, su domanda da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, viene concesso in via sperimentale il rimborso per spese relative a cure fisioterapiche (sono escluse le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità fisioterapica in quanto già ricompresi nella prestazione Rimborso per Spese Sanitarie, art. 13 del regolamento delle assistenze diverse), nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati presso strutture pubbliche o private, per fatture o idonee documentazioni fiscali relativi all'anno 2011. L'importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al totale delle domande per tale specifica assistenza non dovrà superare € 7.747,00 e pertanto, la stessa verrà erogata a consuntivo e pro-quota per le richieste che perverranno alla Cassa Edile entro i termini vigenti.

Si precisa inoltre che la nuova assistenza è da riferirsi al solo personale iscritto alla Cassa Edile - quindi senza estensione ai familiari - e che l'importo massimo è stato definito in € 516,00 per singolo lavoratore.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI DI COMO E DI LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE

Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 6 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:

- a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;
- b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al 90%;
- c) la percentuale sarà ridotta all'80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;
- d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.

Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all'orario effettivamente prestato.